



Edizione di martedì 23 febbraio 2021

Procedimenti cautelari e monitori

Prova della cessione del credito ed efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo di Valerio Sangiovanni

Procedimenti di cognizione e ADR

Rilievo in appello della nullità della citazione per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7), c.p.c.

di Valentina Baroncini

Procedimenti cautelari e monitori

Ammissibile l'ampliamento soggettivo e oggettivo del giudizio di merito rispetto al procedimento cautelare ante causam, purché vi sia connessione di Silvia Romanò

Obbligazioni e contratti

Vendita di beni artistici e prelazione dello Stato di Paolo Cagliari

Comunione - Condominio - Locazione

Divieto di formulazione di nuove domande: ammissibile la successiva deduzione della qualità di condomino del convenuto

di Saverio Luppino

Diritto e procedimento di famiglia

Cospicuo mantenimento al figlio maggiorenne non è contrario al suo interesse morale di Giuseppina Vassallo





Diritto e reati societari

L'abuso della maggioranza negli organi collegiali: l'aumento di capitale di Francesca Scanavino

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Il punto delle Sezioni Unite sulle questioni relative ai rapporti tra leasing traslativo e fallimento

di Andrea Cassini

Diritto Bancario

Azione di ripetizione di indebito ed eccezione di prescrizione di Fabio Fiorucci

Soft Skills

L'importanza della motivazione nella professione e come saperla incrementare di Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore





Procedimenti cautelari e monitori

Prova della cessione del credito ed efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo

di Valerio Sangiovanni

Tribunale di Rimini, 28 dicembre 2020

Parole chiave

Cessione del credito – Prova del credito – Legittimazione attiva della cessionaria – Decreto ingiuntivo – Efficacia esecutiva

Massima

Nell'ambito della cessione in massa dei crediti, la produzione in giudizio del solo estratto della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non dimostra l'avvenuta cessione dello specifico credito dedotto in giudizio, con la conseguenza che va sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo già emesso.

Disposizioni applicate

Art. 58 T.U.B. (cessione di rapporti giuridici), art. 633 c.p.c. (condizioni di ammissibilità del procedimento d'ingiunzione), art. 649 c.p.c. (sospensione dell'esecuzione provvisoria)

CASO

La cessionaria di un credito ottiene decreto ingiuntivo dal giudice, il quale munisce altresì il decreto di efficacia esecutiva. Il debitore, dal canto suo, presenta **istanza ai sensi dell'art. 649 c.p.c. per ottenere la sospensione della provvisoria esecutività del decreto**. Il debitore eccepisce difatti che non si può considerare provata la cessione del credito mediante la produzione in giudizio del solo estratto della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Rimini accoglie l'eccezione del debitore e sospende la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

QUESTIONI





Una delle tematiche di maggior impatto pratico nell'ambito del diritto bancario degli ultimi anni è quella della prova della legittimazione attiva del cessionario del credito. Le banche hanno proceduto a numerose cessioni di crediti in massa. Queste operazioni sono state determinate dalla **necessità di sanare i bilanci delle banche**. Laddove il credito sia deteriorato, il suo mantenimento in bilancio altera la corretta rappresentazione del patrimonio e della solidità della banca. A fronte di deterioramenti dei crediti, è necessario procedere alle corrispondenti svalutazioni. Al fine di ripulire i bilanci, molte banche hanno deciso di vendere i crediti deteriorati ad altre banche (oppure, talvolta, anche a soggetti diversi da banche) a un prezzo scontato rispetto al valore nominale. In questo modo, vero è che la banca incassa meno del valore nominale del credito, tuttavia si assicura un introito immediato e libera il bilancio da posizioni che presentano criticità.

Per le cessioni di crediti in massa, il testo unico bancario prevede una procedura semplificata. Stabilisce difatti la legge che "la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e **pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana**" (art. 58 comma 2 T.U.B.). Il testo legislativo specifica poi che "nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile" (art. 58 comma 4 T.U.B.).

Il vantaggio principale della cessione in massa di crediti bancari è quello di evitare la notifica ai debitori. Di regola difatti, in caso di cessione di crediti, trova applicazione l'art. 1264 comma 1 c.c., secondo cui "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata". Poiché il debitore è estraneo al rapporto fra cedente e cessionario, occorre che qualcuno lo avverta che il credito è stato ceduto al nuovo creditore, per evitare che il debitore paghi erroneamente al vecchio creditore. Il meccanismo ordinariamente previsto è quello della notifica della cessione al debitore. Nel caso di cessione in massa di crediti, singole notifiche possono risultare onerose per l'alto numero di debitori e il legislatore – mediante l'art. 58 T.U.B. – semplifica la procedura consentendo che la notifica sia sostituita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ossia da una forma di pubblicità rivolta al pubblico e non legata al singolo debitore.

Il problema affrontato dal Tribunale di Rimini in commento è come possa il cessionario dimostrare al giudice di essere il nuovo titolare del credito. Nella prassi del recupero crediti, le banche cessionarie si limitano generalmente a produrre al giudice l'estratto della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il problema è che detto estratto non contiene l'elenco nominativo dei crediti ceduti. L'estratto (che, per definizione, è un testo breve) si limita a dire che la banca Alfa ha venduto alla banca Beta una serie di crediti in una certa data, ma non elenca detti crediti. Capita dunque con una certa frequenza che i giudici reputino la produzione in giudizio della Gazzetta Ufficiale non sufficiente a provare la legittimazione della cessionaria.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Rimini, inizialmente il giudice emette il decreto ingiuntivo. Il debitore tuttavia si oppone e sostiene che la sua posizione non sia stata trasferita al creditore, il quale non può dunque recuperare un credito di cui non sia titolare. Per i motivi già





esposti, il Tribunale di Rimini ritiene che dall'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non si possa trarre la certezza che il credito sia stato ceduto. Per questa ragione **sospende l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo**.

La questione della prova del credito nell'ambito delle cessioni in massa è ormai divenuta endemica nella giurisprudenza, giungendo fino ai giudici di legittimità. La Corte di cassazione (n. 24798 del 5 novembre 2020) ha molto recentemente affermato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della creditrice in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Precedentemente la Corte di Cassazione (n. 22548 del 25 settembre 2018) aveva ritenuto provata la cessione del credito, in quanto – oltre all'estratto dell'atto di cessione – era stato prodotto anche l'atto di cessione nella sua versione integrale. L'atto di cessione non elencava "nominativamente" i crediti ceduti, ossia mediante indicazione delle parti, ma menzionava dei codici numerici, atti comunque a fornire la certezza di quali posizioni fossero state effettivamente cedute. Si trattava della cessione di posizioni in sofferenza, univocamente identificate mediante codici numerici.

Si noti infine che, alcune volte, la cessione del credito avviene quando la prima banca ha già avviato un procedimento giudiziario per il recupero del credito. In questi casi la seconda banca deve intervenire nel processo avviato dalla prima banca per sostituirsi al creditore originario. A questo riguardo si può segnalare un precedente del **Tribunale di Napoli (24 maggio 2019**, in www.dirittobancario.it). Ottenuto dalla banca cedente il decreto ingiuntivo, nelle more dell'opposizione il credito venne ceduto a una seconda banca. La seconda banca interviene nel processo, per sostituirsi – in qualità di nuovo creditore – al vecchio creditore. La banca interveniente produce l'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in massa dei crediti. Dall'estratto emerge che la lista dei crediti ceduti è reperibile presso il notaio dal quale è stato siglato l'atto di cessione. Inoltre l'estratto rinvia a un sito, sul quale sarebbero recuperabile l'elenco delle posizioni cedute. Il Tribunale di Napoli ritiene questa documentazione insufficiente, in quanto non consente di stabilire con certezza se il credito sia stato effettivamente ceduto. Se non vi è prova della cessione del credito, creditore risulta sempre la prima banca. Conseguentemente il giudice pronuncia la sentenza a favore della prima banca.







Procedimenti di cognizione e ADR

Rilievo in appello della nullità della citazione per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7), c.p.c.

di Valentina Baroncini

Cass., sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 32, Pres. Cosentino – Est. Picaroni

[1] Citazione introduttiva del primo grado mancante dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. – Contumacia del convenuto – Rilievo in appello – Conseguenze – Nullità del giudizio – Rimessione della causa al primo giudice – Esclusione – Dovere del giudice di appello di decidere nel merito – Sussistenza (artt. 163, 164, c.p.c.)

La nullità della citazione introduttiva del primo grado per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., non sanata dalla costituzione del convenuto, ex art. 164, comma 3, c.p.c., e rilevata in sede di gravame, comporta la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguente rinnovazione dello stesso da parte del giudice di appello e, all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice. (massima ufficiale).

CASO

[1] Un condominio veniva convenuto in primo grado con un atto di citazione privo dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, n. 7), c.p.c., in particolare con riferimento alla decadenza dalla facoltà di eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito, *ex* art. 38 c.p.c., in caso di mancata tempestiva costituzione.

Il giudizio di primo grado di svolgeva in contumacia del condominio.

La Corte d'Appello, adita su iniziativa del condominio, dopo aver rilevato che effettivamente l'atto di citazione era privo del requisito di cui al richiamato art. 163, n. 7), c.p.c., ha ritenuto che detta nullità non comportasse la nullità dell'intero giudizio di primo grado e dovesse comunque ritenersi sanata, dal momento che il condominio non aveva eccepito in sede di gravame l'incompetenza del giudice adito.

Avverso tale pronuncia, il condominio proponeva ricorso per cassazione di cui, ai fini del presente commento, verrà esaminato il primo motivo. Tramite lo stesso, in particolare, si contestava ciò, che la Corte d'Appello, dopo aver rilevato la nullità della citazione introduttiva, che aveva inficiato l'intero giudizio di primo grado, non avesse provveduto a rinnovare gli atti del processo, come imposto dall'art. 164 c.p.c., ritenendo erroneamente che la nullità fosse stata sanata.





SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso, dichiarando la fondatezza del motivo proposto.

In particolare, la Cassazione osserva che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, la nullità della citazione introduttiva per mancanza dell'avvertimento *ex* art. 163, n. 7), c.p.c., imponeva la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguente rinnovazione dello stesso e, all'esito, decisione della causa nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice (in tal senso, già Cass., 28 marzo 2017, n. 7885; Cass., 7 marzo 2013, n. 10580; Cass., sez. un., 19 aprile 2010, n. 9217).

Inoltre, stante la contumacia del condominio nel giudizio di primo grado, la Corte esclude che possa essersi configurata la sanatoria della nullità in discorso, la quale presuppone, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c., che il convenuto si sia costituito e non abbia eccepito la nullità.

Conseguentemente, in accoglimento del ricorso proposto, la Suprema Corte cassa la sentenza, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'Appello per la rinnovazione del giudizio di merito.

QUESTIONI

[1] La decisione in commento delinea le conseguenze del rilievo, avvenuto nel giudizio di secondo grado, del vizio della citazione introduttiva consistente nella mancanza, all'interno della stessa, dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7), c.p.c. (nel caso di specie, l'omissione ha riguardato l'avvertimento circa la facoltà di eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito *ex* art. 38 c.p.c.).

Prima di procedere nell'analisi di tale questione, può senz'altro essere utile richiamare il quadro normativo di riferimento.

Anzitutto, viene in gioco il più volte richiamato art. 163, n. 7), c.p.c. il quale, nel dettare i contenuti dell'atto di citazione, richiede che lo stesso rechi «l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli art. 38 e 167» [corsivo nostro].

La mancanza di tale avvertimento – evidentemente prescritto a fini garantistici nei confronti del convenuto e delle sue facoltà difensive -, comporta, come noto, la nullità dell'atto di citazione (così, *apertis verbis*, l'art. 164, primo comma, c.p.c.). Altrettanto noto dovrebbe essere il regime processuale che la legge riserva a tale vizio: in caso di mancata costituzione del convenuto, esso è sanato *ex tunc* dalla rinnovazione della citazione; altrimenti è proprio la





costituzione spontanea del convenuto a sanare, sempre con efficacia retroattiva, il vizio, salvo il caso in cui tale soggetto deduca espressamente la mancanza dell'avvertimento in questione, ciò cui consegue la fissazione da parte del giudice di una nuova udienza nel rispetto dei termini (art. 164, primo, secondo e terzo comma, c.p.c.).

Nel caso che ci occupa, il convenuto non si è costituito spontaneamente, né la citazione viziata dalla mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7) dell'art. 163 c.p.c. risulta essere stata rinnovata: per il che è giocoforza da escludere che il vizio in questione sia stato sanato nel corso del giudizio di primo grado. Sul punto, la Corte d'Appello ha ritenuto che la sanatoria dell'atto fosse stata prodotta dalla scelta, operata dal condominio, di non eccepire, in sede di gravame l'incompetenza territoriale del giudice adito in prime cure.

Tornando alla normativa positiva, in caso di omessa sanatoria di un vizio processuale entra in gioco il meccanismo di cui all'art. 159 c.p.c., ai sensi del quale la nullità dell'atto comporta la nullità di tutti gli atti successivi che ne sono dipendenti: trattandosi di nullità (non sanata) dell'atto introduttivo del giudizio, ne discende allora la nullità dell'intero giudizio di prime cure, da farsi valere mediante l'impugnazione della sentenza conclusiva di tale grado di merito.

Per l'eventualità in cui – come avvenuto nel caso di specie – il vizio sia rilevato per la prima volta nel grado d'appello, è possibile distinguere tre distinti orientamenti dottrinali circa il trattamento da riservare allo stesso. Secondo una prima opinione (G. Monteleone, Diritto processuale civile, Padova 2004, 367 ss.), il giudice d'appello, rilevata la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dovrebbe limitarsi a dichiarare la nullità dell'intero giudizio e l'improcedibilità dell'azione, senza possibilità di rimettere la causa in prime cure, stante la tassatività delle ipotesi delineate dall'art. 354 c.p.c.; un secondo orientamento, viceversa, ritiene applicabile analogicamente al caso de quo l'art. 354 c.p.c., con consequente possibilità per il giudice di secondo grado di emettere una pronuncia meramente rescindente della sentenza, con rimessione della causa in prime cure (in tal senso, F.P. Luiso, sub art. 164, in C. Consolo, F.P. Luiso, B. Sassani (a cura di), Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 95; B. Sassani, Appello (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., III, Milano, 1999, 198); un terzo filone interpretativo, infine, afferma come il giudice d'appello debba trattenere la causa e deciderla nel merito, previa rinnovazione degli atti processuali nulli (così, G. Balena, La rimessione della causa al primo giudice, Napoli, 1984, 147 ss.; S. Chiarloni, Appello (dir. proc. civ.), in Enc. Giur. Treccani, II, Roma, 1995, 23; A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2014, 228 ss.).

Sulla scia dell'ultimo orientamento richiamato si è inserita altresì la giurisprudenza di legittimità, la quale è oggi consolidata nel senso di ritenere che il giudice d'appello, rilevata in secondo grado la nullità (non sanata) dell'atto di citazione, non possa dichiarare la nullità e rimettere la causa in primo grado (non ricorrendo alcuna delle ipotesi di appello c.d. rescindente di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.), ma, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza e del procedimento, debba trattenere la causa e, previa ammissione dell'appellante a esercitare in appello tutte le attività impedite nel giudizio di primo grado, decidere la causa





nel merito (oltre alle pronunce già richiamate, si ricordano Cass., 26 luglio 2013, n. 18168; Cass., 8 giugno 2012, n. 9306; Cass., sez. un., 21 marzo 2001, n. 122).

A completamento di quanto detto, si aggiunge solamente che, sulla base della disciplina di cui all'art. 294 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità riconosce al convenuto contumace il diritto alla rinnovazione delle attività proprie del giudizio di primo grado, ma precisa come tale soggetto potrà essere ammesso al compimento delle attività colpite dalle preclusioni verificatesi in tale grado di giudizio in quanto dimostri che la nullità della citazione gli abbia impedito di avere conoscenza del processo e, quindi, di difendersi (c.d. contumacia involontaria; in tal senso, la già citata Cass., n. 7885/2017).

Alla luce degli orientamenti richiamati, appare corretta la decisione assunta dalla Cassazione nel caso di specie secondo cui, per l'appunto, il giudice d'appello, una volta rilevata la nullità dell'atto di citazione (che, stante l'omessa costituzione del convenuto in prime cure, non poteva considerarsi sanata), avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza e decidere la causa nel merito previa rinnovazione degli atti processuali affetti da nullità.







Procedimenti cautelari e monitori

Ammissibile l'ampliamento soggettivo e oggettivo del giudizio di merito rispetto al procedimento cautelare ante causam, purché vi sia connessione

di Silvia Romanò

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza 10 dicembre 2020, n. 28197. Pres. Di Virgilio, Estensore Carrato

Procedimenti cautelari – Provvedimenti d'urgenza – Fase cautelare e giudizio di merito – Autonomia formale dei due procedimenti – Sussistenza – Conseguenze – Proposizione nel giudizio di merito di domande nuove o intervento di terzi – Ammissibilità – Chiamata di terzo – Ammissibilità – Condizioni.

Poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio.

CASO

Tizio, proprietario di un appartamento sito nel condominio Delta, agiva *ex* art. 700 c.p.c. nei confronti di Alfa S.r.l. e Beta S.r.l. a motivo delle immissioni intollerabili provenienti dai locali di ristorazione che Alfa aveva locato a Gamma S.r.l., da quest'ultima poi comodati a Beta. Il Tribunale di Chiavari, a chiusura del giudizio di merito instaurato a seguito del procedimento d'urgenza, riconosceva la legittimità della pretesa del ricorrente e condannava in solido Alfa e Beta al risarcimento del danno e alle spese processuali.

Proponeva appello principale Alfa, mentre Beta e Tizio proponevano appelli incidentali. In parziale riforma dell'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Genova respingeva le domande formulate nei confronti di Alfa e riduceva il risarcimento del danno spettante a Tizio, in quanto quest'ultimo non aveva fornito adequata prova del pregiudizio alla salute ed esistenziale.

Per quanto qui d'interesse, la Corte del capoluogo ligure affermava il difetto di legittimazione di Alfa, già proprietaria dei locali in cui Beta svolgeva l'attività censurata da Tizio, in quanto le cause determinatrici di tali danni non potevano essere ricondotte ad una sua condotta omissiva quale proprietaria dell'immobile.





Tizio ricorreva in Cassazione. Resistevano con controricorso Alfa e le socie di Delta S.r.l., succedute a Beta, cancellata *medio tempore* dal registro delle imprese.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso con cui veniva fatto valere l'asserita illegittimità della chiamata in causa di una parte nel giudizio di merito successivo alla fase cautelare. Il Supremo Collegio, nel confermare la legittimità dell'estensione soggettiva della lite, afferma l'autonomia del giudizio di merito rispetto alla fase cautelare: da ciò deriva che non vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del giudizio di merito e della fase cautelare, con la conseguenza che al giudizio di merito possono partecipare soggetti non presenti nella fase precedente, purché le loro posizioni siano collegate e connesse al rapporto dedotto in giudizio.

QUESTIONI

La pronuncia di legittimità in commento conferma l'autonomia del giudizio di merito rispetto al procedimento cautelare *ante causam*: dal che discende non solo che nel giudizio di merito possono essere formulate domande nuove rispetto a quelle proposte nella fase cautelare, ma anche che non vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti, con la conseguenza che nella fase di merito possono intervenire ulteriori parti che non avevano preso parte al procedimento cautelare.

Ovviamente, l'intervento volontario o coatto di terzi nel successivo giudizio di merito è consentito a condizione che le loro posizioni siano collegate al rapporto dedotto in giudizio.

L'indirizzo ribadito nell'ordinanza in esame è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, come risulta da Cass. 10 novembre 2010, n. 22830; Cass. 24 maggio 2000, n. 6809; Cass. 7 gennaio 1992, n. 49; Cass. 16 giugno 1983, n. 4137, la quale ultima concerne i rapporti tra denuncia di nuova opera e successivo giudizio di merito, dove si afferma che «l'attore, nella seconda fase, può correggere gli errori e le deficienze in cui sia incorso nella prima, provocando l'intervento in giudizio del soggetto o degli altri soggetti legittimati».

La possibilità di chiamare in causa un terzo si intreccia alla questione dei limiti della procura conferita al difensore: anche sul punto la Corte di Cassazione si rifà a orientamento ormai consolidato – v. Cass. 22 agosto 2018, n. 20898; Cass. Sez. Un. 14 marzo 2016, n. 4909 – secondo il quale risponde a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione e di difesa *ex* artt. 24 e 111 Cost., l'attribuzione al difensore del potere di esperire tutte le iniziative tese a tutelare l'interesse del proprio cliente, tra cui deve ritenersi certamente inclusa la chiamata del terzo al quale ritenga comune la causa.





Seminario di specializzazione



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >





Obbligazioni e contratti

Vendita di beni artistici e prelazione dello Stato

di Paolo Cagliari

Cass. civ., sez. II, 13 novembre 2020, n. 25791 - Pres. D'Ascola - Rel. Scarpa

Parole chiave: Trasferimento di cose d'interesse artistico e storico – Denuncia al Ministero dei beni culturali e ambientali – Termine per l'esercizio della prelazione – Decorrenza – Data risultante dall'avviso di ricevimento – Assenza di sottoscrizione del destinatario – Fede privilegiata – Insussistenza

[1] Massima: In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito di bene d'interesse artistico e storico per il quale lo Stato è legittimato a esercitare il diritto di prelazione, il termine di due mesi entro il quale dev'essere notificato all'acquirente il decreto per l'esercizio della prelazione decorre dalla data in cui è pervenuta la denuncia di alienazione, che, in caso di spedizione mediante raccomandata, coincide con quella di consegna del plico risultante dall'avviso di ricevimento solo se questo reca la sottoscrizione del destinatario.

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1335, 2700; l. 1089/1939, artt. 30, 31, 32; d.P.R. 655/1982, artt. 8, 36, 37, 38

CASO

A seguito della vendita a un privato di due famosi dipinti e della denuncia di alienazione spedita con raccomandata del 6 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 30 l. 1089/1939, il Ministero per i beni culturali e ambientali notificava all'acquirente, il 13 febbraio 1996, il decreto concernente l'esercizio della prelazione artistica.

Si innescava, quindi, un contenzioso circa la tempestività dell'esercizio della prelazione, che tanto il Tribunale quanto la Corte d'appello di Bologna risolvevano escludendo che, a tale scopo, assumesse rilievo la data apposta sull'avviso di ricevimento della denuncia inviata al Ministero (9 dicembre 1995), in quanto la mancanza della sottoscrizione del ricevente privava l'attestazione dell'agente postale di efficacia fidefaciente; secondo i giudici di merito, pertanto, andavano valorizzate le risultanze della distinta dell'ufficio spedizioni e, in particolare, il timbro appostovi il 15 dicembre 1995 (data dalla quale, dunque, doveva farsi decorrere il termine di due mesi entro cui andava esercitata la prelazione).

L'erede dell'acquirente dei due dipinti, risultato soccombente, proponeva ricorso per cassazione, censurando sotto diversi profili il ragionamento svolto dai giudici di merito per giungere ad affermare che la prelazione era stata esercitata tempestivamente.





SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, reputando corretta l'esegesi operata dai giudici di merito, i quali, in assenza della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, avevano escluso che la data ivi riportata dovesse essere considerata quella in cui la denuncia di trasferimento era pervenuta nella disponibilità del Ministero per i beni culturali e ambientali e dalla quale, dunque, era iniziato a decorrere il termine di due mesi per l'esercizio della prelazione artistica ai sensi dell'art. 32 l. 1089/1939.

QUESTIONI

Accade spesso, soprattutto nell'ambito delle compravendite immobiliari, che il perfezionamento dell'operazione tra le parti contraenti sia subordinato al mancato esercizio della prelazione spettante a un ente pubblico in ragione della natura del bene, ovvero della sua rilevanza storica, artistica o culturale: in questi casi, della compravendita (o del diverso contratto avente effetti traslativi) dev'essere notiziato, tramite apposita denuntiatio, l'ente pubblico che, in virtù della prelazione, ha diritto di acquistare la proprietà del bene al medesimo prezzo risultante dall'atto, la cui efficacia, così, resta condizionata al mancato esercizio di tale facoltà (sicché, di prassi, una volta scaduto inutilmente il termine per la comunicazione della volontà di avvalersi della prelazione, le parti procedono alla stipula di un atto ricognitivo, con lo scopo di fare constare il definitivo consolidamento della proprietà del bene in capo all'acquirente).

È evidente, pertanto, come assuma rilievo fondamentale l'esatta individuazione dello spazio di tempo nel quale la prelazione può e deve essere esercitata a pena di decadenza.

Da questo punto di vista, nell'esaminare le censure mosse avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, i giudici di legittimità hanno ricostruito la cornice normativa inerente alla prelazione che, in base alla disciplina recata dalla l. 1089/1939 (successivamente abrogata e trasfusa nel d.lgs. 42/2004), compete al Ministero per i beni culturali e ambientali in caso di atti di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, aventi per oggetto cose mobili o immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.

Detta normativa, in particolare, prevede, all'art. 32, che il diritto di prelazione dev'essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia di alienazione, che funge da atto di interpello idoneo, da un lato, a fare decorrere il termine di decadenza entro il quale l'amministrazione, notiziata della vicenda circolatoria, deve azionare il proprio potere e, dall'altro lato, a delimitare il periodo di inefficacia dell'alienazione intervenuta tra i privati.

Pur essendo controversa la natura della denuncia di trasferimento (discutendosi se essa abbia natura negoziale o se sia piuttosto configurabile come atto non negoziale partecipativo della pendenza di un rapporto contrattuale), si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la decorrenza del termine per l'esercizio della prelazione è direttamente collegato all'effettuazione di una denuncia secondo le modalità prescritte dalla legge, che non può





essere surrogata dalla conoscenza non qualificata dell'avvenuto trasferimento acquisita aliunde.

Stante la natura recettizia della denuncia, perché la stessa esplichi efficacia vale la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c., che presuppone che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario, ovvero nella sua sfera di controllo; quando, peraltro, la spedizione sia avvenuta a mezzo del servizio postale, è necessario e sufficiente, a tale proposito, che la consegna dell'atto sia avvenuta secondo le norme stabilite dal codice postale.

Allorché, in particolare, si tratti di dichiarazione trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la presunzione di conoscenza non può ritenersi integrata dalla sola prova della sua spedizione, ma deve dimostrarsi il perfezionamento del procedimento notificatorio, attraverso l'avviso di ricevimento (firmato dal destinatario o, qualora questi si rifiuti di sottoscriverlo, munito dell'apposita dichiarazione dell'agente postale prescritta dalla normativa di riferimento), ovvero l'attestazione di compiuta giacenza.

In proposito, sulla base della disciplina recata dal d.P.R. 655/1982, la consegna al destinatario di una raccomandata deve considerarsi avvenuta in corrispondenza della data indicata nel relativo avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da altro idoneo consegnatario, sicché tale sottoscrizione assurge a elemento costitutivo del procedimento notificatorio, che concorre a perfezionarlo, conferendo all'avviso di ricevimento la fede privilegiata che assiste gli atti pubblici.

Nel caso di specie, pertanto, l'assenza della firma del destinatario impediva di attribuire valenza probatoria assoluta (rectius: legale) alla data (9 dicembre 1995) risultante dal timbro apposto sull'avviso di ricevimento e ha consentito ai giudici di merito di affermare, sulla base degli altri elementi introdotti in giudizio (precisamente, sulla scorta del timbro datario apposto sulla distinta dell'ufficio spedizioni), che il plico doveva considerarsi, in realtà, ricevuto il 15 dicembre 1995, con la conseguenza che la prelazione – mediante la notifica del decreto del Ministero avvenuta il 13 febbraio 1996 – era stata esercitata tempestivamente.

Nella sentenza che si annota è stato, altresì, precisato che sulla conclusione raggiunta non influiva il fatto che il destinatario fosse una pubblica amministrazione, sebbene il comma 3 dell'art. 36 d.P.R. 655/1982 stabilisca come, in questi casi, i plichi, anziché essere consegnati tramite i portalettere, sono distribuiti in ufficio, sicché – secondo l'interpretazione consolidatasi – rientra tra i doveri delle amministrazioni pubbliche ritirare la corrispondenza direttamente presso l'ufficio postale per mezzo di propri incaricati; tale disciplina, infatti, non deroga a quella specificamente riferita alla corrispondenza raccomandata, caratterizzata dalla certezza non solo della sua spedizione, ma anche del suo avvenuto recapito nelle mani del destinatario, tenuto a firmare l'avviso di ricevimento onde attestare la ricezione del plico, con la conseguenza che, in ogni caso, il momento della consegna, anche ai fini dell'integrazione della presunzione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c., coincide con quello in cui risulta apposta la firma del destinatario o di un suo incaricato.





Master di specializzazione

DIRITTO DELL'ARTE E CONTRATTUALISTICA IN



Disponibile anche in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >





Comunione - Condominio - Locazione

Divieto di formulazione di nuove domande: ammissibile la successiva deduzione della qualità di condomino del convenuto di Saverio Luppino

Corte di Cassazione, Sezione 3^, Civile, Ordinanza, 26 maggio 2020 n. 9692 (Presidente dott. G. Travaglino, Relatore dott. M. Gorgoni)

Responsabilità civile – Danni da infiltrazioni di acqua – Risarcimento – Condominio – Impianto di riscaldamento – Proprietà condominiale – Regola della solidarietà ex art. 2055 c.c. – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Azione nei confronti del singolo nei limiti della quota imputabile

"Nell'azione risarcitoria esperita nei confronti del proprietario di un'unità condominiale (nella specie, per danni conseguenti a perdite idriche provenienti da tubazioni), la successiva deduzione della qualità di condomino del convenuto costituisce una modificazione della domanda ammissibile ai sensi e nei limiti dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e non incorre nel divieto di formulazione di nuove domande, in quanto l'elemento identificativo soggettivo delle "personae" è immutato e la domanda modificata, relativa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, non modifica le potenzialità difensive della controparte ed è connessa a quella originaria in termini di "alternatività".

CASO

Il condomino Tizio conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la condomina Caia affinché rispondesse dei danni conseguenti alle perdite idriche provenienti da tubazioni collocate nell'intercapedine del locale servizio igienico nel suo appartamento.

La richiesta risarcitoria in via giudiziale si era resa necessaria dopo aver rilevato, all'esito dei sondaggi eseguiti alla presenza dell'amministratore del condominio, che l'infiltrazione proveniva da tubazioni del vecchio impianto di riscaldamento centralizzato, destinato al servizio di tre fabbricati, tutti di proprietà della convenuta Caia.

Quest'ultima, dichiaratasi disponibile ad una definizione bonaria in relazione alle spese per l'apertura del pavimento per l'ispezione dei tubi, rifiutava di tenere indenne l'attore, come intimatole dall'amministratore del condominio, per l'esborso sostenuto al fine di effettuare le necessarie demolizioni e le ricostruzioni del rivestimento e la sostituzione dei sanitari.

Costituitasi in giudizio, la condomina Caia eccepiva la carenza di legittimazione passiva,





asserendo in primo luogo che le infiltrazioni riguardavano un tubo discendente, di proprietà condominiale; in secondo luogo deduceva l'infondatezza della domanda ovvero la carenza di prova in ordine al *quantum*.

L'attore, invece, precisava la domanda risarcitoria con la prima memoria, nei termini di cui all'articolo 183, comma 6° cpc, chiedendo all'uopo la condanna della convenuta nella sua qualità di **proprietaria esclusiva dell'impianto** da cui provenivano le perdite idriche o nella **sua qualità di componente del condominio** proprietario dell'impianto.

Il Tribunale di Roma, dichiarando la natura condominiale dell'impianto di riscaldamento da cui derivava la perdita, riteneva nuova, quindi inammissibile, la domanda risarcitoria formulata dall'attore, conseguentemente alla differente qualifica soggettiva della convenuta.

Soccombente in primo grado, il condomino Tizio impugnava la relativa sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, chiedendo, in via principale, che Caia, ritenuta legittimata passiva in quanto condomina, venisse condannata al risarcimento integrale del danno; o, ancora, in via subordinata, che, accertata la proprietà' condominiale dell'impianto, fosse condannata a titolo risarcitorio pro quota.

L'adita Corte d'Appello, rigettava il gravame e dunque confermava la sentenza del Tribunale di Roma condannando Tizio al pagamento delle spese di lite anche di questo grado.

In particolare, il giudice a quo riteneva che benchè quest'ultimo potesse proporre domande ed eccezioni conseguenti alle domande riconvenzionali e alle eccezioni formulate dal convenuto, nonché il potere di precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già' avanzate con l'atto introduttivo, giammai avrebbe potuto proporre **domande nuove** non conseguenti alle difese della controparte.

Pertanto, la domanda risarcitoria proposta **a diverso titolo**, nei confronti della condomina Caia – dapprima in qualità' di condomina e poi in quanto proprietaria esclusiva dei tre palazzi limitrofi di sua proprietà' esclusiva – non poteva considerarsi conseguenza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Ella; atteso che nel libello introduttivo del giudizio di primo grado, Tizio dimostrava di aver affrontato la questione circa la natura condominiale o meno della tubatura e di averla risolta, a seguito di contatti con l'amministratore del condominio, nel senso che l'impianto fosse di proprietà' esclusiva della condomina Caia.

Il giudice a quo, dunque, precisava che la disciplina dell'articolo 186 c.p.c., comma 6, non avrebbe potuto essere invocata per ovviare ad una delimitazione del *thema decidendum*, frutto di una scelta consapevole dell'attore, appurato che, nel caso di specie, avrebbe comportato un mutamento dei soggetti del rapporto giuridico controverso e compromesso le potenzialità difensive della condomina.

Ciò in quanto non sarebbe stato possibile accertare la natura condominiale del bene senza la





necessaria partecipazione degli altri condomini, attesa l'impossibilità di invocare nei loro riguardi il criterio dettato in materia di obbligazioni indivisibili e, parimenti, avendo la condomina perduto la facoltà di chiamare in giudizio per essere manlevata la compagnia di assicurazione, esercitabile esclusivamente con la comparsa di costituzione e risposta.

Soccombente anche in secondo grado, Tizio avanzava ricorso per Cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

SOLUZIONE

La Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso di Tizio, per le motivazioni che seguono, cassava la sentenza impugnata disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, alla quale demandava altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

QUESTIONI

Con l'unica doglianza il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli articoli 1294, 2043, 2055 e 2051 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la nullità della sentenza per violazione degli articoli 166, 167 c.p.c. e articolo 183 c.p.c., comma 6, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

In particolare, premettendo che la condomina Caia avrebbe potuto essere citata in giudizio per essere condannata al risarcimento dei danni derivanti da un bene condominiale, in applicazione dell'articolo 2055 c.c. e dell'articolo 2051 c.c., la Corte territoriale, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto trarne la conseguenza che il risarcimento del danno da cose in custodia di proprietà condominiale non si sottrae all'applicazione della responsabilità solidale, considerando che **la qualità di condomino comproprietario è inscindibile da quella di proprietario**. Dunque, essendo il titolo della domanda risarcitoria rimasto immutato – ovverosia la titolarità del diritto di proprietà – anche se la domanda risarcitoria fosse rimasta quella *ab origine* formulata, essa avrebbe potuto essere esaminata nel merito e, dato che il giudice procede d'ufficio alla qualificazione dell'azione, la riqualificazione della domanda attorea avrebbe dovuto essere processualmente irrilevante.

Nella sostanza, avendo l'attore agito contro il condebitore solidale per chiedere l'intero risarcimento del danno non era necessario precisare o riqualificare la domanda.

Entro i limiti di detta argomentazione, deduceva il ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe, quindi, erroneamente applicato la disciplina risarcitoria in materia di danno cagionato da cose in custodia ex art. 2055 c.c. ovvero la disciplina circa la responsabilità solidale per danni imputabili a più persone ex art. 2051 c.c.,

In ordine a ciò, a nulla rileva l'invocazione del litisconsorzio necessario che ricorre solo nel caso di accertamento di diritti reali, ma non per le obbligazioni risarcitorie, in cui





l'accertamento della proprietà avviene solo incidentalmente.

Quanto al lamentato error in procedendo, per aver la Corte d'Appello considerato inammissibile, perché' tardiva, la domanda risarcitoria, deduceva il ricorrente, che la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto considerare che non costituisce argomento idoneo negare il proprio difetto di legittimazione passiva del convenuto, la condominialità o meno del bene, ma solo a chiarire e meglio specificare la natura dello stesso, esclusivamente nei rapporti interni tra il condomino condannato a risarcire e gli altri, e non nei confronti del terzo danneggiato.

Non fondandosi la domanda su fatti costitutivi nuovi rispetto a quelli inizialmente dedotti, il giudice di seconde cure non avrebbe dovuto ravvisare gli estremi di una *mutatio* inammissibile e non avrebbe dovuto negare che la modifica della domanda fosse stata determinata dall'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta.

Ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, gli ermellini rilevavano che la Corte territoriale dopo avere riconosciuto, in sintonia con la giurisprudenza di legittimità, che il risarcimento dei danni provocati da un bene condominiale soggiace alla regola della solidarietà di cui all'art. 2055 c.c., errava nell'aver ritenuto ricorrente il litisconsorzio necessario tra tutti i condomini ed avere escluso, sulla base di tale ragione, l'ammissibilità della domanda di risarcimento nei confronti di Caia, in quanto condomina.

Al fine di avvalorare la propria argomentazione, la Suprema Corte di Cassazione richiamava fermissimi precedenti giurisprudenziali.

In particolare, evocava la granitica pronuncia delle Sezioni Unite^[1] volta a chiarire che il danneggiato da un bene condominiale, può agire nei confronti del singolo condomino, sia pure nei limiti della quota imputabile al condominio.

In secundis, i giudici di diritto ribadivano, evocando un'ennesima pronuncia^[2] della medesima Corte, che il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., comma 1: "norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori "pro quota", anche quando il danneggiato sia un. condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché' devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché' la custodia, presupposto dalla struttura della responsabilità' per danni prevista dall'articolo 2051 c.c., non può essere imputata né al condominio, quale ente di sola gestione di beni comuni, né' al suo amministratore, quale mandatario dei condomini."

Da ultimo, la Corte, mediante espresso richiamano di ulteriore precedente^[3], chiariva che non sussiste litisconsorzio necessario, né, pertanto, ricorre il caso di causa inscindibile ex art. 331 c.p.c., allorquando la responsabilità ex. art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia, sia imputabile a più soggetti cui la custodia faccia capo, a pari titolo o per titoli diversi, implicanti tutti l'attuale esistenza di poteri d'uso, gestione od ingerenza sulla cosa, poiché' anche in tal caso (sempre che l'evento lesivo non sia da attribuire alla sfera di





vigilanza di uno soltanto di detti soggetti, con esclusione degli altri) trattasi di una particolare ipotesi di responsabilità' extracontrattuale che, in relazione alla natura personale del relativo rapporto e degli effetti che ne derivano e' suscettibile di essere accertata e di essere fatta valere, secondo i principi regolanti le obbligazioni solidali, pure nei confronti di alcuni o di uno soltanto dei presunti responsabili: "Ciò in quanto la prestazione alla quale sono tenuti per legge i vari coobbligati, avuto riguardo ai poteri di uso, di gestione e di ingerenza a ciascuno spettanti sulla cosa ed in conseguenza della violazione dei connessi obblighi di custodia posti per legge a loro carico a tutela del terzo danneggiato, non può' – di regola – considerarsi indivisibile".

Poiché il caso di specie non riguardava l'accertamento della "condominialità", ovvero la ricomprensione, o meno, di una o alcune porzioni di proprietà esclusiva nel condominio edilizio, di cui all'art. 1117 c.c. e proprio perché non veniva messa in discussione l'estensione della comproprietà di tutti i partecipanti al condominio, la mancata partecipazione di uno o alcuno dei condomini al giudizio non avrebbe comportato la nullità dello stesso^[5].

Tale errore, aggiungono gli ermellini, ha portato ad ulteriori conseguenze tratte dal giudice a quo, ad esempio, il convincimento che il condomino Tizio non avrebbe potuto opporre la sentenza di condanna agli altri condomini in vista dell'esercizio dell'azione di regresso.

A monte, la Corte d'Appello dimostrava di non avere correttamente applicato i principi di diritto della pronuncia a Sezioni unite, n. 12310 del 15/06/2015, sebbene l'avesse richiamata e l'abbia ritenuta applicabile al caso di specie.

In ordine al caso di specie, secondo la Suprema Corte era del tutto irrilevante che Tizio avesse agito consapevolmente nei confronti della condomina Caia, ritenendola proprietaria esclusiva della tubatura, formulando espressamente la domanda risarcitoria in tal senso non per ignoranza circa la natura condominiale del bene, ma l'erroneo convincimento che esso fosse di proprietà' esclusiva della convenuta: ciò che assumeva rilievo era se egli avesse o meno la possibilità' di "modificare il tiro", così come dice la Corte di Cassazione.

Con la precisazione della domanda iniziale nei termini di preclusione consentiti, dunque, Tizio mostrava chiaramente di ritenere la domanda più conforme ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

Atteso che a seguito della modifica l'elemento identificativo soggettivo delle personae è rimasto immutato; che la domanda modificata riguardava la stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo e che la medesima domanda era espressamente connessa a quella originaria in termini di "alternatività", cioè rappresentava quella che, a parere dell'attore, costituiva la soluzione più adeguata alla tutela dei suoi interessi in relazione alla vicenda dedotta in lite; secondo i giudici di diritto, non vi erano ragioni per ritenere che Tizio incorresse nel divieto di formulare domande nuove, da intendersi, secondo la giurisprudenza della medesima Corte, come domande "aggiuntive" ed "ulteriori" rispetto a quella originaria.

Né, aggiunge il giudicante, poteva dirsi che la domanda formulata in alternativa a quella





iniziale avesse mortificato le potenzialità' difensive della controparte, atteso che la modifica aveva ad oggetto la medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte, Caia, era stata chiamata in giudizio con un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.

- ^[1] Corte di Cassazione, Sezione U, Sentenza 10 maggio 2016 n. 9449.
- Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 29 gennaio 2015 n. 1674.
- Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 16 aprile 1982 n. 2320
- ^[4] Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 29 dicembre 2016 n. 27357.
- in tal senso: Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Ordinanza 16 gennaio 2018 n. 884.

Seminario di specializzazione

LOCAZIONI IMMOBILIARI AI TEMPI DEL COVID−19

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >





Diritto e procedimento di famiglia

Cospicuo mantenimento al figlio maggiorenne non è contrario al suo interesse morale

di Giuseppina Vassallo

Cassazione civile sez. I ordinanza n. 2020 del 28 gennaio 2021

(artt. 147, 315 bis, 337 ter e 337 septies c.c.)

Ai fini della quantificazione del mantenimento dei figli, l'interesse morale di questi non rientra tra i diretti parametri da prendere in considerazione e non può costituire la ragione per ottenere la riduzione dell'ammontare dell'assegno di contributo sul presupposto che sia diseducativo.

CASO

Nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio il tribunale competente poneva a carico del marito un assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge di 1.000,00 euro mensili ed un contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni di 3.500,000 euro, di cui euro 2.000,00 da versare alla loro madre ed euro 750,000 da corrispondere direttamente ad ogni figlio, oltre alle spese straordinarie.

In appello, la decisione era confermata stante l'elevatissimo tenore di vita goduto dalla famiglia durante il matrimonio e quindi considerate congrue le somme dovute a titolo di mantenimento.

Anche le spese straordinarie erano poste a carico del padre interamente per la notevole sproporzione dei redditi tra gli ex coniugi.

L'uomo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo la violazione di norme di legge sia per quanto deciso in punto di mantenimento all'ex moglie sia per la quantificazione esorbitante del mantenimento nei confronti dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto dell'autosufficienza della moglie che risultava avere un reddito mensile di circa 3.000 euro, la comproprietà della casa coniugale (con rata di mutuo pagata dal marito), nonché una considerevole liquidità derivante dalla vendita di un altro immobile in comproprietà tra i coniugi.

Dopo la separazione, la moglie aveva inoltre, iniziato una nuova convivenza, ritenuta





presupposto per la revoca dell'assegno.

Quanto all'accertamento della situazione reddituale dell'obbligato, la Corte territoriale avrebbe errato nel non apprezzare la diminuzione relativa agli ultimi anni che lo aveva portato a percepire 139.000 euro a fronte dei 700.000 euro dichiarati in un periodo straordinariamente favorevole di guadagni.

In relazione al mantenimento dei figli ancora conviventi con la madre e non autosufficienti, l'uomo sosteneva che la prevista contribuzione sarebbe stata contraria alle previsioni di legge, esorbitante e dannosa per i figli resi, in tal modo, incapaci di adeguarsi ad un diverso ed inferiore tenore di vita quando avrebbero trovato un lavoro.

In questo senso la Corte avrebbe violato gli artt. 147 e 315 bis c.c. quantificando un mantenimento troppo elevato e contrario al loro stesso interesse morale.

Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione

La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso relativo all'assegno divorzile in favore della ex moglie, ma dichiara inammissibile e infondata la censura relativa al mantenimento dei figli.

La Corte affronta un tema delicato, ovvero se e in che misura un elevato sostegno economico del genitore, esorbitante rispetto ai loro bisogni, possa danneggiare i figli maggiorenni in vista della loro autosufficienza economica.

La tesi è infondata perché ai fini della quantificazione del mantenimento dei figli, l'interesse morale di questi non rientra tra i diretti parametri da prendere in considerazione.

In base alla costante giurisprudenza di legittimità, la previsione di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., per la quantificazione dell'assegno in favore del figlio, è fatta in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore e in relazione alle attuali esigenze dei figli, ma tenuto conto anche del tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di loro. Questi principi sono ritenuti applicabili anche ai figli maggiorenni non autosufficienti (Cass. Civ. n. 19299/2020).

L'interesse morale del figlio, minorenne o maggiorenne non autosufficiente, è invece "il fine destinato ad ispirare l'esercizio della responsabilità genitoriale" rispetto ai doveri indicati nell'art. 147 c.c.

E' infondato quindi il richiamo all'interesse morale del figlio quale ragione per ottenere – da parte del genitore onerato – la riduzione dell'ammontare dell'assegno di contributo al mantenimento e inammissibile perché non prova che quel quantum possa essere diseducativo.

QUESTIONI





La decisione in esame si allinea ad una recentissima sentenza della IV sezione della Corte di Cassazione, di fattispecie analoga ma riferita al mantenimento di un figlio ancora minorenne (Cass. Civ. sez. IV, n. 303 del 13 gennaio 2021).

Anche in questo caso la Corte ha precisato che il richiamo all'interesse morale contenuto nell'art. 337 ter c.c., comma 2, non orienta l'intervento del giudice di merito nel fissare la misura del contributo dovuto dai genitori per il mantenimento del figlio, o per escludere importi elevati e non rispondenti alle reali esigenze del minore, che potrebbero avere un "effetto diseducativo".







Diritto e reati societari

L'abuso della maggioranza negli organi collegiali: l'aumento di capitale

di Francesca Scanavino

Tribunale di Trento, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza del 14 agosto 2020.

Parole chiave: abuso di potere – aumento di capitale – minoranza – maggioranza – interesse della società – delibera assembleare –

Massima: L'abuso di potere si configura nell'esercizio del diritto di voto da parte dei soci di maggioranza a danno degli altri soci, tramite l'adozione di una delibera assembleare assunta in modo fraudolento e intenzionale per provocare la lesione dei diritti spettanti ai soci di minoranza. In alternativa, l'abuso di potere si estrinseca in una decisione assembleare in contrasto con l'interesse sociale – ossia in difformità rispetto allo scopo economico-pratico del contratto di società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale.

CASO

Nell'ambito del giudizio in esame il socio di minoranza ha convenuto in giudizio la società chiedendo che fosse annullata la delibera assembleare straordinaria di aumento del capitale sociale per essere stata arbitrariamente e fraudolentemente preordinata a comprimere i diritti del socio di minoranza, essendo stata assunta con abuso di potere.

Il Tribunale di Trento ha dapprima rilevato che in ambito societario non sussiste una norma che identifichi espressamente la fattispecie dell'abuso di potere nelle deliberazioni assembleari, ma che tale fattispecie si può riscontrare nelle ipotesi di applicazione del principio maggioritario in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede.

Infatti, "i principi di correttezza, di buona fede contrattuale e di collaborazione, che devono informare l'opera dei soci nell'organizzazione della società, sono il fondamento per riconoscere la figura dell'abuso di potere quale elemento invalidante le deliberazioni assembleari finalizzate esclusivamente a favorire la maggioranza a danno della minoranza" (Tribunale di Roma 31 marzo 2017).

In tale contesto, la figura giuridica di abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari, quando quest'ultime si manifestino:





- (i) in contrasto con l'interesse sociale: ossia in difformità rispetto allo scopo economicopratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; ovvero
- (ii) come il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza.

Nel caso in esame, tuttavia, non avendo il socio di minoranza fornito i suddetti indici di illiceità, necessari per consentire al giudice l'analisi delle motivazioni della delibera (e verificare, quindi, se vi fosse stato abuso di potere), e essendovi invece prova documentale che la società avesse subito una perdita di importo sostanzialmente pari all'aumento di capitale deliberato, il Tribunale di Trento ha pertanto rigettato la domanda attorea di annullamento della delibera.

Nelle motivazioni di tale decisione, il giudice ha infatti dichiarato, da un lato, che la decisione adottata dalla società si configurava come giustificata alla luce dell'interesse della società e, dall'altro, che non erano emersi elementi indiziari sufficienti a fare supporre che la delibera assembleare avesse una finalità emulativa e fraudolenta, diretta a danneggiare il socio di minoranza.

Dall'analisi della pronuncia emerge, inoltre, che al socio di maggioranza, che voglia ottenere l'annullamento di una delibera assembleare adottata con abuso di potere, conviene dare prova della sussistenza di dissidi e contrasti pregressi con i soci di maggioranza e della sua difficoltà nel sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato, con la conseguente diluizione della propria partecipazione sociale (Tribunale Torino in data 2 dicembre 2013).

Allo scopo di dare una visione omogena circa la figura dell'abuso di potere in caso di aumento di capitale, si riportano infine alcuni indizi valutabili dal giudice nella formazione della sua decisione (cfr. al riguardo Trib. Milano 28 settembre 2006):

- (a) la consapevolezza da parte di tutti gli altri soci che il socio di minoranza non ha i mezzi per sottoscrivere l'aumento di capitole, anche per effetto della reiterata mancata distribuzione degli utili negli esercizi precedenti;
- (b) le modalità dell'aumento, se ingentissimo e senza sovrapprezzo; e
- (c) l'inconsistenza della motivazione per l'aumento di capitale.





Seminario di specializzazione

SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >





Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Il punto delle Sezioni Unite sulle questioni relative ai rapporti tra leasing traslativo e fallimento

di Andrea Cassini

<u>Corte di Cassazione Civile, Sentenza SS.UU, 28 gennaio 2021 n. 2061/21 – Pres. P. Curzio – Rel. E. Vincenti.</u>

Parole chiave: Fallimento – Locazione finanziaria – Domanda di ammissione al passivo – Risoluzione per inadempimento – Effetti – Disciplina – Vendita con riserva di proprietà – Applicazione.

Massima: [A] "La Legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicché, per i contratti risolti in precedente e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e non quella dettata dall'art. 72-quater l.f., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all'analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della Legge n. 124 del 2017" (massima ufficiale).

[B] "In base alla disciplina dettata dall'art. 1526 c.c., in caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l'onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex art. 93 l.f., in seno alla quale, invocando ai fini del risarcimento del danno l'applicazione dell'eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo l'onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa" (massima ufficiale).

Disposizioni applicate: art. 1, commi 136 – 140, Legge n. 124/2017, artt. 72 *quater* e 93 l.fall., art. 1526 c.c..

CASO

La fattispecie concerne un rapporto di locazione finanziaria relativo ad un immobile, alla cui





scadenza, avvenuta nel 2014, l'utilizzatrice Beta non aveva esercitato il diritto d'opzione e non corrispondeva gli ultimi canoni dovuti. La concedente, l'istituto di credito Alfa, agiva in via monitoria per ottenere il pagamento delle rate insolute, facendo valere la clausola risolutiva prevista nel contratto.

Dopo alcuni anni (2016), l'utilizzatrice veniva dichiarata fallita e allora la società concedente proponeva domanda di ammissione al passivo per canoni scaduti e interessi moratori. Il giudice delegato, però, non accoglieva la domanda, in quanto il contratto era stato risolto per inadempimento di Beta prima della pronuncia dichiarativa di fallimento, con conseguente applicazione dell'art. 1526 c.c.; tale giudice ordinava, tra l'altro, la restituzione a favore della curatela dell'eccedenza tra l'equo compenso, calcolato in sede di ammissione al passivo, e i canoni versati in forza del contratto.

La società di *leasing* proponeva opposizione allo stato passivo, che veniva rigettata dal Tribunale per le medesime ragioni prospettate dal giudice delegato, non ritenendo, dunque, legittimo il diritto della concedente a pretendere il pagamento dei canoni insoluti così come previsto da contratto. Secondo il giudice dell'opposizione, Alfa avrebbe potuto tutt'al più chiedere solo l'equo compenso ai sensi dall'art. 1526, secondo comma, c.c., pretesa questa oramai preclusa.

Avverso il predetto decreto di rigetto l'utilizzatrice è ricorsa in cassazione sulla base di tre distinti motivi, interconnessi fra loro, il terzo dei quali subordinato ai primi due. In particolare, l'istituto di credito fonda le proprie doglianze sul presupposto che dopo l'entrata in vigore della citata legge sarebbe venuta meno la distinzione tra le diverse **fattispecie di leasing**, con la conseguenza che per le ipotesi non riconducibili a tale legge, troverebbe applicazione, l'art. 72 quater l. fall.

La Terza Sezione Civile, investita dell'argomento, ha ritenuto che lo stesso dovesse essere deciso dalle Sezioni Unite perché "... di particolare importanza sia per le sue implicazioni teoriche, sia per le sue consequenze pratiche" (Ord. n. 5022/2020).

SOLUZIONE

Con l'enunciazione dei principi di diritto sopra riportati, le Sezioni Unite hanno affrontato e risolto il dibattito riguardante l'applicabilità dell'art. 1526 c.c., ovvero dell'art. 72 quater l. fall., ai contratti di leasing (traslativo) risolti prima del fallimento dell'utilizzatore e sottratti ratione temporis all'efficacia diretta della Legge 124/2017. Richiamando entrambi gli orientamenti formatisi sul punto e dopo un'attenta disamina sull'attività interpretativa, anche "storico-evolutiva", la Corte ha escluso che la citata legge possa trovare applicazione per il passato e, quindi, per quei contratti risoltisi prima della sua entrata in vigore.

In tali casi, ad avviso delle Sezioni Unite, per i contratti di **locazione finanziaria** – aventi natura *traslativa* e non rientranti sotto la vigenza della Legge 124/2017- la norma che disciplina le ipotesi di **risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore** resta l'art. 1526 c.c. e non l'art. 72





quater l. fall..

QUESTIONI

Come detto, con la pronuncia in commento è stata chiarita anzitutto la portata applicativa delle Legge 124/2017, che è riferibile anche ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore ma in cui il fatto compiuto – leggasi **risoluzione per inadempimento** – sia successivo alla sua efficacia.

Oltre a ciò, sono stati affrontati anche altri aspetti parimenti importanti per la disciplina della **locazione finanziaria**, su cui occorre soffermarsi.

In primo luogo, merita di essere menzionata la spiegazione sull'inderogabilità dei commi 137 e 138, meccanismo questo che nella prassi viene contravvenuto, con facoltà per la concedente di poter **risolvere il contratto** anche in caso di mancato pagamento di un solo canone. Alla luce di quanto previsto nella citata sentenza, la clausola risolutiva che violi gli artt. 137 e 138 dovrà essere considerata inefficace *ex nunc*.

Gli altri aspetti di particolar interesse riguardano, poi, l'**equo compenso** nonché la determinazione, legittima o meno, della **clausola penale**, ai sensi degli artt. 1382 e 1384 c.c., pattuizione quasi sempre presente nei contratti di locazione finanziaria.

Con riferimento a quest'ultima previsione, sviluppatasi nell'ambito dell'autonomia privata, la Corte ha specificato come debba qualificarsi **manifestamente eccessiva** la penale diretta a far conseguire alla concedente indebite locupletazioni, attuate con l'acquisizione dei canoni scaduti, di quelli a scadere nonché del residuo valore del bene.

Deve invece reputarsi legittima la clausola che non consenta alla concedente utilità maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla normale esecuzione del contratto e, quindi, nel caso di **risoluzione** del contratto **per inadempimento dell'utilizzatore**, la penale che permetta l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione del ricavato dalla vendita dagli importi ancori dovuti dall'utilizzatore. Nelle ipotesi in cui non sia avvenuta la vendita del bene, o non possa avvenire, la società concedente dovrà restituire – o detrarre dal credito vantato – l'importo che risulti da una **valutazione** del bene effettuata a **valore di mercato**.

Si rappresenta, infine, che per le fattispecie come quella in esame, la Corte fornisce precise indicazioni per la concedente creditrice che voglia **insinuarsi al passivo** in forza "dell'eventuale clausola penale stipulata in suo favore". Sarà dunque onere del creditore offrire al giudice delegato mezzi concreti ed adeguati per far "apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccesiva" e ciò per il tramite di una stima attendibile del bene.





AVVOCATO NELLA CRISI D'IMPRESA

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >





Diritto Bancario

Azione di ripetizione di indebito ed eccezione di prescrizione

Una recente decisione della Cassazione (2 febbraio 2021 n. 2297) ha operato una efficace ricognizione dello 'stato dell'arte' in materia di azione di ripetizione di indebito ed eccezione di prescrizione, di seguito sintetizzata.

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; ciascun versamento infatti non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell' accipiens (Cass., Sez. U, n. 24418/2010).

L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., Sez. U, n. 15895/2019).

La decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, e matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. n. 2660/2019; Cass. n. 27704/2018; Cass. n. 18144/2018).

L'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito (a forma libera prima dell'entrata in vigore dell'art.3 della legge n. 154 del 1992) compete quindi al cliente e non





alla Banca, anche se è stato recentemente puntualizzato che il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. n. 31927/2019).

Seminario di specializzazione

PECULIARITA PROCESSUALI DELLE CONTROVERSIE BANCARIE



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >





Soft Skills

L'importanza della motivazione nella professione e come saperla incrementare

di Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore

Motivare le persone non è un'impresa facile e lo sanno bene gli allenatori delle squadre sportive. Figuriamoci come possa essere difficile in un ambiente come quello professionale di uno studio legale dove spesso le attività hanno ben poco di motivante e lo stress è a mille.

Tuttavia è in questo contesto che bisogna imparare a generare motivazione se pretendiamo di ottenere risultati eccellenti da parte di giovani e meno giovani professionisti di studio, coadiuvati sa uno staff con funzione cerniera.

Consideriamo poi lo scenario degli ultimi mesi in cui la professione forense si trova ad operare: pandemia, distanziamento sociale, innovazione tecnologica, nuove abitudini stanno ridisegnando l'organizzazione della professione, sia nelle dinamiche interne organizzative, sia nella relazione con i clienti. Vediamo dunque cosa significa motivare i propri collaboratori e creare un team di lavoro coeso.

MOTIVARE: IN COSA CONSISTE?

Partiamo dalla etimologia della parola "motivazione". Sono due le radici che compongono la parola: motiv + azione. Per poter motivare una persona è necessario trovare le sue "leve motivazionali", cioè le ragioni che portano quella persona ad agire. Motivare, vuol dire, in sostanza, dare energia alle persone perché compiano una azione nel migliore dei modi e siano orientate al risultato, senza dover essere controllate o spinte. La motivazione è qualcosa che nasce da dentro e non viene dall'esterno. Motivare una persona vuol dire toccare le corde giuste perché si produca una reazione emotiva che si traduce in una volontà autodeterminata ad agire e portare fino in fondo una attività. L'errore che commettiamo il più delle volte è di cercare di motivare le persone con le nostre ragioni, invece, di ricercare le ragioni dell'altro. Tendiamo cioè a proiettare noi stessi sugli altri, invece di scoprire chi sono gli altri e cosa li motiva in questo momento della loro vita. Tanta roba, molti potrebbero pensare: ci vuole tempo, dedizione e capacità di ascolto. Sì, proprio così: è una vera e propria attività quella di guidare gli altri, di diventarne un team leader e di motivarli.

A COSA SERVE LA MOTIVAZIONE IN UNO STUDIO PROFESSIONALE?

Immaginate nel corpo umano cosa accadrebbe se il fegato e i reni cominciassero ciascuno a lavorare per sé, infischiandosene del resto. Oppure se il cuore smettesse di battere per ripicca al pancreas. Cosa accadrebbe? L'organismo collasserebbe da lì a breve.





Ebbene, qualcosa di simile accade ogni giorno in molti studi legali italiani. I professionisti e i collaboratori seguono spesso la regola del proprio "orticello" da coltivare, senza preoccuparsi dell'intera organizzazione.

Immaginate ora che in un'orchestra i violini volessero emergere sui fiati; lo spartito diventerebbe carta straccia e il risultato armonico andrebbe a farsi friggere. Il risultato? Beh, non potrebbe che essere una pessima figura per tutta l'orchestra.

Gli esempi sono chiari: giocare in squadra vuol dire pensare in un modo diverso; vuol dire passare dal "io" al "noi". Tutto parte da qui, dalla mentalità giusta e per trasmetterla e fare in modo che venga applicata le persone coinvolte devono essere motivate a farlo.

Da dove parte questo processo? Dall'alto, dal titolare, dai partner. Sono loro che devono far entrare una nuova mentalità in studio e poi motivare le persone ad adottarla, perché il risultato sarà win-win. Distinguiamo, allora, tre diversi interventi che possono essere condotti sul team di studio:

- Team building: è l'attività con cui si costruisce un team prima inesistente, in modo che i componenti possano lavorare insieme.
- Team working: è l'attività con cui si mettono a punto le procedure e si provano finché tutto non sia a posto e ciascuno sappia cosa deve fare e come per coordinarsi con gli altri
- Team coaching: è l'attività motivazionale, con cui si rende il gruppo una squadra affiatata.

CONTINUA A LEGGERE

